

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1861

POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4/2016 "Piani Formativi aziendali" approvato con DRG 936/2016 - Modificazioni ed integrazioni.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Francesco Leuci, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale, Anna Lobosco, e condivisa dall'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e dalla Responsabile del Fondo FSE 2014-2020, Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

Con D.G.R. n. 936/2016 la Giunta, al fine di sostenere le imprese nel realizzare percorsi formativi atti a rafforzare le competenze del proprio capitale umano, ha approvato lo schema di avviso pubblico con l'obiettivo di promuovere la presentazione di piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati:

- all'aggiornamento delle competenze professionali (tipologia a);
- alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile (tipologia b);
- all'aggiornamento e/o riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva, avviati non prima di due esercizi sociali antecedenti la presentazione della candidatura e non oltre la data di presentazione del piano formativo (tipologia c).

Lo schema di avviso pubblico ha quantificato il contributo pubblico massimo concedibile per la realizzazione di ciascun piano formativo aziendale e/o pluriaziendale in € 200.000,00 per i piani di tipologia a) ed in € 700.000,00 per i piani di tipologia b) e c), specificando altresì la natura sperimentale dell'intervento in parola.

Con la predetta deliberazione, la Giunta ha adottato unità di costo standard e loro applicazione ai fini della determinazione del contributo pubblico riconoscibile al termine delle attività finanziate; introdotto in via sperimentale per i piani formativi rivolti alle micro e piccole imprese la possibilità di realizzare parte delle attività attraverso l'erogazione di formazione a distanza asincrona e a tal fine la possibilità di avvalersi di apporti specialistici forniti da soggetti terzi disciplinandone la rendicontazione, in ragione del carattere sperimentale che connota l'utilizzo di questa modalità formativa e nelle more dell'individuazione di un parametro standard da impiegare in future edizioni.

Dando seguito alla deliberazione n.936/ 2016, la dirigente della Sezione Formazione Professione ha adottato L'Avviso Pubblico 4/2016 "Piani Formativi aziendali" approvato con A.O. n. 564/2016 e s.m.i.

Considerato che:

- le procedure per l'ammissibilità ed erogazione dei contributi stanziati in favore delle imprese per le iniziative in premessa rientrano nell'ambito del regime quadro degli aiuti in esenzione dalla procedura di notifica, così come definiti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, e dal Regolamento Regionale n. 17 del 22/06/2015 pubblicato sul BURP n. 91 del 26/06/2015;
- In base ai predetti regolamenti la soglia massima concedibile per gli aiuti alla formazione è pari a € 2.000.000,00 per progetto di formazione;
- la prima fase di realizzazione sperimentale dell'intervento in parola registrare ha fatto registrare un trend positivo in ordine al tiraggio dell'operazione medesima;

con il presente atto, al fine di garantire il coinvolgimento del maggior numero di lavoratori nelle iniziative formative presentate a valere sull'Avviso pubblico n. 4/2016, si intende allineare la soglia massima concedibile

per singolo piano formativo con quella massima prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Regolamento Regionale n. 17 del 22/06/2015, modificando, per l'effetto, il paragrafo E) dello schema di avviso, il quale prevederà la possibilità di riconoscere un contributo pubblico massimo di € 2.000.000,00 per la realizzazione di interventi formativi di tipologia a), b) e c).

Sotto diverso profilo, con il presente atto, visti i numerosi quesiti proposti con riferimento al ricorso agli apporti specialistici, si intende precisare l'ambito di applicazione dei medesimi e integrare l'avviso nei termini di seguito espressi.

L'art. 23 della L.R. n. 15/2002 prevede che il soggetto attuatore degli interventi di formazione finanziata non possa sub-appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati.

Sul punto, la nozione di apporto specialistico, visti i principi generali in materia di riconoscibilità dei costi in materia di FSE, equivale sostanzialmente ad un'eccezione al principio secondo il quale i costi per gli interventi finanziati devono essere rendicontati a costi reali. Infatti, mediante la riconoscibilità dell'apporto, si consente sostanzialmente di derogare al principio anzidetto e rendicontare la sola fattura - da cui emerge la spesa sostenuta - collegata ad una relazione nella quale viene data contezza dell'output dell'apporto medesimo.

Sotto il profilo finanziario, alla luce dell'introduzione dei costi standard, l'apporto specialistico è sicuramente valorizzato nel costo ammissibile così come determinato dal paragrafo M.1.

Nondimeno, affinché sia ammissibile il ricorso all'apporto specialistico - e, quindi, la delega a terzi di parte delle attività formative sovvenzionate - è necessario che il medesimo sia conforme a quanto previsto dal dettato normativo e si sostanzi quale effettivamente "specialistico" rispetto al *Know how* del soggetto che vi fa ricorso, che rappresenti, pertanto, un *quid pluris* per la realizzazione del progetto medesimo.

L'apporto per essere qualificato effettivamente "specialistico" dovrà essere considerato alla luce della qualità (*rectius: Know how*) del soggetto beneficiario del finanziamento ed essere verificato dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'istanza di candidatura. In altri termini, dalla lettura dell'istanza di candidatura l'Amministrazione deve essere in grado di verificare, in relazione alla qualità del soggetto candidato, il carattere specialistico dell'oggetto del richiesto apporto che consente di derogare alle previsioni normative innanzi richiamate.

In ragione di tanto, al fine di supportare le imprese in fase di candidatura, con il presente atto si intende estendere l'applicabilità degli allegati 4 e 4.1 dell'avviso, originariamente previsti per il ricorso agli apporti specialistici in tema di FAD asincrona, anche agli altri interventi al fine di fornire una lettura guidata ai candidati e, contestualmente, consentire al nucleo di valutazione di evincere con maggior incisività il ricorrere dei presupposti della "specialità" previsti dalla legge.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dai proponente che attestano che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la relazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di modificare ed integrare la DGR n. 936 del 06/07/2016:
 - determinando che i candidati potranno richiedere, per la realizzazione di piano formativo di tipologia a), b) e c), un contributo pubblico sino alla concorrenza di € 2.000.000,00;
 - prevedendo di estendere l'applicabilità degli allegati 4 e 4.1 dell'avviso, originariamente previsti per il ricorso agli apporti specialistici in tema di FAO asincrona, anche alle altre fattispecie di ricorso agli apporti medesimi;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Formazione Professionale affinché lo stesso provveda a modificare l'avviso 4/2016 nel senso sopra specificato;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art.6.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano